

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donniniassociati.it



Spett.le

Carrara, 18 gennaio 2018

DL/

SOMMARIO	
1	Legge di bilancio 2018: carburante per autotrazione
2	//
3	//

Legge di Bilancio 2018

Carburante per autotrazione

Sia per i professionisti che per le imprese, le spese per carburante per autotrazione saranno **deducibili** – e la relativa iva detraibile - **se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari e in grado di assicurare la tracciabilità dell'operazione di rifornimento.

In caso di verifica dovrà quindi essere fornita la prova di aver sostenuto l'acquisto di carburante con tali mezzi di pagamento.

Le nuove disposizioni entrano in vigore dal **1 luglio 2018** con l'obiettivo di limitare sempre più l'uso del contante e i fenomeni di deduzione e detrazioni illegittimi.

Con decorrenza dalla medesima data viene inoltre **soppressa la scheda carburante**; gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione dovranno infatti essere documentati obbligatoriamente mediante **fattura elettronica**.

Rimangono esclusi dall'obbligo i soli acquisti effettuati al di fuori dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, che saranno però tracciati mediante la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi telematici.

Fino al 30 giugno 2018 è dunque possibile pagare i rifornimenti di carburante utilizzando denaro contante, provvedendo alla istituzione e corretta compilazione della scheda carburante.

E' peraltro possibile già adesso evitare la tenuta della scheda carburante se gli acquisti sono effettuati mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari; valgono a tal fine le istruzioni dell'Amministrazione finanziaria fornite con la circolare n. 42/E del 9 novembre 2012, tra cui:

- il mezzo di pagamento, carta di credito o bancomat, deve essere intestato al soggetto che esercita l'attività economica;
- la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti deve essere unica per lo stesso soggetto iva; il che vuol dire che tutti gli acquisti di carburanti, per tutti i veicoli nella sua disponibilità, devono essere effettuati mediante tali mezzi di pagamento;
- l'estratto conto rilasciato dall'emittente la carta deve evidenziare tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l'ammontare del relativo corrispettivo.

Le nuove disposizioni non interessano invece il **contratto di netting**, in forza del quale il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche in favore dell'utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche (carte fedeltà) rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

In questo caso infatti:

- il distributore emette periodicamente una fattura nei confronti della compagnia petrolifera relativamente al carburante somministrato a favore delle imprese aderenti alla convenzione;
- la compagnia petrolifera emette periodicamente una fattura nei confronti delle singole imprese sulla base dei rifornimenti effettuati.

Alle imprese è comunque richiesta la compilazione, con cadenza mensile, di un documento numerato e datato nel quale vanno riportati, tra l'altro, il numero di targa del veicolo e i chilometri percorsi.

* * * * *

Ci teniamo naturalmente a disposizione e porgiamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI